

Ravvedimento Operoso

Chi omette o ritarda il versamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

Per non incorrere in queste pesanti sanzioni, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU i contribuenti potranno spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del "ravvedimento operoso", previsto anche dal Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 30/07/2020.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

La regolarizzazione dell'omesso, parziale o tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con il versamento contestuale di:


- importo dovuto a titolo d'imposta;
- sanzione amministrativa nella misura ridotta;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (2,50% dal 01/01/2024).

Il Decreto Fiscale 16/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso dal 01/01/2020 anche ai tributi locali il ravvedimento operoso lunghissimo che consente ai contribuenti di sanare la propria situazione debitoria oltre l'anno dopo la scadenza fissata per il versamento.

Con il d.lgs 87 del 14 giugno 2024 sono state introdotte importanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, incidenti sulle violazioni per omesso/tardivo versamento **con decorrenza 1 settembre 2024**.

Nel riquadro sottostante vengono evidenziate le nuove tipologie di ravvedimento con l'indicazione delle scadenze utili per ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU:

Tipo	Giorni di ritardo dalla scadenza originaria (rata unica o acconto 16 giugno o saldo 16 dicembre)	Sanzione ex art. 13 D.Lgs. 472/1997
RAVVEDIMENTO SPRINT	Entro 14 giorni	0,08% per ogni giorno di ritardo
RAVVEDIMENTO BREVE	Entro 30 giorni	1,25%
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO	Entro 90 giorni	1,39%
RAVVEDIMENTO LUNGO	Entro un anno	3,125%
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO	Entro due anni	3,57%
RAVVEDIMENTO OLTRE I DUE ANNI	Oltre i due anni	4,17%



L'ufficio Tributi è disponibile, per qualsiasi informazione, telefonicamente al numero 0362.9741.329 o tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comune.triuggio.mb.it

E' possibile calcolare direttamente l'imposta dovuta, con la relativa stampa del modello F24 per il pagamento, accedendo al sito del Comune (www.comune.triuggio.mb.it)